

### Limiti all'autonomia e controlli sulle Casse professionali

L'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 prevede che: "Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile (...) nel rispetto dei limiti connessi alla natura pubblica dell'attività svolta". Il comma 2 dell'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale. Si aggiunga che secondo quanto recentemente previsto dalla l. n. 296/2006 art. 1, comma 763 gli eventuali provvedimenti di riequilibrio devono avere presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate e tenendo conto, comunque, dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

L'obbligatorietà del bilancio tecnico quale strumento di controllo delle prospettive di sviluppo della gestione degli enti previdenziali è stabilita dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509/94 e ribadita dall'art. 26 dello Statuto dell'ENPAF.

In proposito l'art. 1, c. 763 della l. n. 296/2006 ha modificato l'art. 3, comma 12 della l. n. 335/1995, riconducendo ad un arco temporale non inferiore a trenta anni la verifica della stabilità delle gestioni previdenziali degli enti di previdenza privatizzati, prescrivendo, inoltre, che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione; l'ENPAF, dalla data della sua privatizzazione ha, comunque, sempre adottato bilanci tecnici che proiettano la stabilità della gestione nell'arco di un quarantennio.

Il decreto ministeriale 29.11.2007 "Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria" emanato in attuazione dell'art. 1, c. 763 della l. n. 296/2006, all'art. 5, ha stabilito che la riserva legale vada riferita a cinque annualità delle pensioni correnti; tale disposizione ha comunque fatta salva la previsione dell'art. 59, comma 20, della l. n. 449/1997 in base alla quale l'importo della riserva deve essere determinato in cinque annualità delle pensioni in carico nel 1994.

L'ultimo bilancio tecnico-attuariale approvato è stato redatto al 31.12.2006, tale documento considera l'evoluzione della gestione previdenziale fino al 2056, valutando un arco temporale di 50 anni, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del DM 29 novembre 2007.

L'ENPAF è assoggettato al controllo contabile e al controllo gestionale da parte dei ministeri competenti. Si aggiunga che i bilanci, preventivi e consuntivi, sono soggetti al controllo della Corte dei Conti ai sensi della l. n. 259/1958. L'ENPAF è, altresì, soggetto alle verifiche del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e della Commissione Bicamerale di controllo enti di previdenza e assistenza.

In merito alle competenze del collegio sindacale si evidenzia che, in base all'art. 1, comma 159 della l. n. 311/2004, limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, questo continua ad esercitare il controllo contabile.

Per gli enti di previdenza, dunque, non ha effetto la riforma del diritto societario che ha modificato le funzioni del collegio sindacale sottraendogli il controllo contabile attribuito al soggetto incaricato della revisione.

Il c. 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 prevede, inoltre: "I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (ovvero il registro dei revisori contabili)".

#### **Bilancio tecnico attuariale**

Come già rappresentato l'Ente ha l'obbligo di sottoporre, almeno con cadenza triennale, il bilancio a verifica attuariale. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del DM 29 novembre 2007, in sede di prima applicazione, è stato redatto il bilancio tecnico al 31.12.2006 entro sei mesi dall'emanazione del decreto stesso. E' in corso di elaborazione il bilancio tecnico al 31.12.2009.

Dall'esame del bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 6 del 20 novembre 2008, emergono costanti avanzi di esercizio dal 2006 al 2056 con un incremento del patrimonio che dai 925 milioni di euro raggiungerà gli 8.912 milioni di euro al trentennio e i 24.698 milioni di euro al termine del cinquantennio. Quanto alla riserva questa, rapportata alle prestazioni pensionistiche erogate nell'ambito di ciascun anno, è prevista in crescita costante da 7,15 volte fino a 31,73 volte le pensioni in essere al trentennio e 73,82 volte le prestazioni stesse al termine della proiezione, ossia al 2056.

#### **Eventuale appartenenza a un Gruppo**

L'ENPAF non appartiene a nessun gruppo societario che possa esercitare attività di direzione e di coordinamento.

Tale circostanza, connaturata allo status giuridico di fondazione di diritto privato dell'ENPAF, deriva dal fatto che il patrimonio dell'Ente è rappresentato esclusivamente dalle riserve di legge, alimentate dagli avanzi di gestione realizzati negli esercizi.

#### **Criteri di Formazione**

Il bilancio redatto dall'ENPAF è conforme sia agli schemi predisposti, in data 8 luglio 1996, dal Ministero del Tesoro RGS IGF Div. VI, recepiti nella deliberazione consiliare n. 28 del 27 maggio 2004, che ai principi di redazione e ai criteri di valutazione contenuti negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Lo schema di bilancio è quello che meglio rappresenta la composizione del patrimonio di un ente di previdenza ed i relativi impieghi e che riflette, da un punto di vista economico, la reale connotazione dell'ENPAF.

I criteri di redazione contenuti negli artt. 2423 e segg. del Codice Civile sono stati ulteriormente interpretati utilizzando i principi contabili enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La presente nota integrativa costituisce, così come anche previsto nell'art. 2423 del c.c., parte integrante del bilancio d'esercizio.

### **Criteri di valutazione**

Si evidenzia che per la contabilizzazione dei ricavi per contributi e degli oneri per prestazioni istituzionali, sono stati adottati criteri contabili coerenti con il sistema previdenziale "a ripartizione" tipico di un ente ad appartenenza obbligatoria, che escludono la correlazione, per competenza, tra ricavi per contributi e oneri per prestazioni previdenziali, conformemente a quanto stabilito dalla normativa sugli enti previdenziali, per i quali l'equilibrio della gestione viene garantito dal patrimonio netto dell'Ente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata ispirata a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della Fondazione nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

In applicazione del principio di prudenza, si è proceduto alla rilevazione di perdite probabili non ancora manifestatesi (in via esemplificativa, si pensi alle minusvalenze contabilizzate anche se non effettivamente realizzate sui titoli in essere al 31 dicembre 2009), mentre non sono stati rilevati gli utili da non riconoscere in quanto non realizzati (in via esemplificativa, si richiama il caso della mancata rilevazione delle plusvalenze implicite sui titoli).

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La valutazione, che tiene conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, conduce ad esprimere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

### **Deroghe**

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, non si registrano deroghe ai principi generali fin qui menzionati (e non si è ritenuto di modificare i criteri di valutazione contenuti nella nota integrativa).

Ai fini di una migliore trasparenza e chiarezza nei dati di bilancio si è ritenuto di esporre le immobilizzazioni materiali, i titoli e i crediti verso iscritti, al netto dei relativi fondi rettificativi.

Le movimentazioni di tali fondi risultano, comunque, esposte nella relativa sezione della nota integrativa.

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

### **Immobilizzazioni**

#### **Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

#### **Materiali**

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Tale criterio, per quanto si dirà in seguito, è stato in parte derogato per i fabbricati già presenti nel patrimonio alla data della intervenuta delibera di privatizzazione dell'ENPAF.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. In proposito si rappresenta che, a partire dall'esercizio 2008, l'Ente, per quanto riguarda il proprio patrimonio immobiliare, ha ritenuto di dover rideterminare l'aliquota di ammortamento dal 3% all' 1,5% in base ad una più corretta stima della vita utile residua dei beni che fanno parte del patrimonio stesso.

Le aliquote di ammortamento applicate nell'esercizio corrente sono le seguenti:

- terreni e fabbricati: 1,5%
- attrezzature: 20%
- altri beni: 10%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

Il patrimonio immobiliare, in precedenza iscritto al costo storico, è stato rivalutato sulla base del valore catastale, a sua volta ulteriormente incrementato nella misura del 5%, in forza della deliberazione del Consiglio Nazionale dell'Ente n. 3

del 28 giugno 2000. Tale deliberazione è stata adottata all'atto della trasformazione dell'ENPAF in persona giuridica di diritto privato ed ha riguardato unicamente i beni immobili di cui l'ENPAF era proprietario a quella data. Il bilancio consuntivo 2000, nel quale è stata esposta detta rivalutazione, è stato esaminato senza rilievi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 31916 del 14 settembre 2001. Nonostante tale rivalutazione, i valori degli immobili in bilancio risultano comunque inferiori all'eventuale realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

L'ENPAF, nel corso dell'esercizio 2008, non si è avvalso della facoltà, riconosciuta a tutti i soggetti IRES dall'art. 15, commi 16 e ss. del DL n. 185/2008 convertito in l. n. 2/2009 e successivamente modificato dal DL n. 5/2009, di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007 e presenti anche nell'esercizio successivo. L'applicazione della disposizione è stata ritenuta non necessaria considerato il livello di patrimonializzazione raggiunto dall'ENPAF, anche ai fini dell'importo della riserva fissato dalla legge a cinque annualità delle pensioni in essere.

Gli eventuali oneri di manutenzione straordinaria, che presentano i requisiti per la capitalizzazione, in quanto determinano un incremento di valore del bene cui si riferiscono, ampliandone l'utilità futura, sono iscritti a diretto incremento del bene medesimo. Il relativo onere è sistematicamente ammortizzato in base alla residua possibilità di utilizzazione stimata secondo le aliquote sopra menzionate.

### **Crediti**

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. In considerazione delle possibilità di recupero degli stessi, l'adeguamento del loro valore nominale a quello presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione.

### **Debiti**

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

### **Ratei e risconti**

Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

### **Immobilizzazioni finanziarie**

I titoli immobilizzati, esclusivamente quelli obbligazionari, destinati a rimanere nel portafoglio dell'Ente fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto e sono riclassificati tra le immobilizzazioni finanziarie.

Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione e si è inoltre provveduto alla rilevazione del premio o dell' onere di sottoscrizione.

Il premio o l'onere di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato di esercizio, secondo competenza economica, con ripartizione in rate costanti per tutto il tempo del possesso del titolo, di norma coincidente con la durata dello stesso.

Allo scopo di controllare che rispetto ai titoli immobilizzati non si configuri una perdita durevole di valore, questi vengono mensilmente monitorati.

#### **Titoli non immobilizzati.**

Nell'ambito dei titoli non immobilizzati, iscritti tra le attività finanziarie, le azioni e le obbligazioni che si è deciso di non immobilizzare nel corso dell'anno, sono state valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando il metodo del costo medio ponderato.

Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è soprattutto la Borsa Valori di Milano. Per i titoli esteri, si è fatto riferimento alle quotazioni dei relativi mercati ufficiali.

Il valore di mercato corrisponde alla media delle quotazioni dell'ultimo mese dell'esercizio.

Le eventuali minusvalenze derivanti dall'applicazione del criterio valutativo menzionato sono state iscritte nel conto economico tra le "Rettifiche di valore".

Per i titoli non quotati, si fa riferimento a quotazioni di titoli simili (al valore nominale rettificato in base al tasso di rendimento di mercato).

Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, il ripristino del costo originario avviene attraverso la rilevazione delle riprese di valore tra le "Rettifiche di valore" all'interno delle poste positive del conto economico.

Non si è proceduto all'immobilizzazione della polizza a gestione separata, acquistata nel corso dell'esercizio 2006, in quanto l'Ente ha ritenuto opportuno conservare la facoltà di riscatto; si aggiunga che rispetto a questo titolo non si possono configurare eventuali oscillazioni di mercato che determinino plusvalenze o minusvalenze, attesa la mancanza di quotazione dell'investimento stesso in Borse valori. La polizza produce ogni anno un rendimento che verrà incassato solo al momento della scadenza ovvero del riscatto anticipato.

Non si è provveduto all'immobilizzazione delle quote del fondo FIEPP "Fondo Immobiliare Enti di Previdenza dei Professionisti" che, al 2009, ammontano complessivamente a 84.500.000 euro. La scelta è stata dettata dall'esigenza di consentire la rilevazione contabile di eventuali perdite significative di valore.

### Fondi per rischi ed oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La valutazione di tali fondi rispetta i criteri generali di prudenza e competenza. Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

### Fondo TFR

Rappresenta il debito maturato verso i dipendenti, in conformità della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

### Imposte sul reddito

L'accertamento delle imposte avviene secondo il principio di competenza economica, oltre alle imposte liquidate vengono rilevate le imposte da liquidare per l'esercizio (secondo il meccanismo dell'acconto e del saldo), determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Considerato che l'Ente non è sottoposto alla normativa sul reddito d'impresa, non sussistono i presupposti contabili e giuridici per la rilevazione delle imposte differite attive e passive le quali emergono, come è noto, laddove il valore contabile non coincide con il valore ai fini fiscali e ciò determina, in sede di calcolo delle imposte, una discrasia tra risultato economico e base imponibile.

### Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti dalla contribuzione soggettiva ed oggettiva sono riconosciuti al momento della maturazione temporale del relativo diritto dell'Ente a riscuotere.

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi ed i proventi, ma anche i costi e gli oneri, relativi ad operazioni finanziarie in valuta, sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti per le quote di competenza dell'esercizio in presenza di operazioni che si collocano a cavallo di due esercizi finanziari.

#### Rilevazione degli oneri dell'esercizio

Analogamente alla rilevazione dei proventi della gestione, i costi, rappresentati principalmente dalle prestazioni previdenziali, assistenziali e di maternità risultano iscritti al momento della maturazione temporale del relativo onere, che coincide con l'acquisizione del diritto da parte dei soggetti assistiti dall'Ente. Allo stesso modo si è proceduto per tutti gli altri costi.

#### Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.

#### Conti d'ordine

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. Risulta, in particolare, indicato il debito per la gestione del contributo 0,15% ex art. 17 D.P.R. 371/98, che è gestito separatamente rispetto all'attività istituzionale dell'Ente.

Sono inoltre indicati i valori delle polizze TFR stipulate per far fronte alla liquidazione del trattamento di fine rapporto per alcuni dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 70/1975.

#### Dati sull'occupazione

L'organico dell'Ente, ripartito per categoria e rilevato al 31.12.2009, ha subito le seguenti variazioni rispetto al precedente esercizio.

Organico	31.12.09	31.12.08	Variazioni
Dirigenti	3	3	-
Impiegati	61 <sup>1</sup>	58 <sup>2</sup>	(3)
Portieri	15	15	-
Altri	0	0	-
<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>76</b>	<b>(3)</b>

<sup>1</sup>Di cui 8 part-time. - <sup>2</sup>Di cui 8 part-time.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello previsto per il personale non dirigente AdEPP, rinnovato il 22 luglio 2009; per il personale dirigente il contratto collettivo nazionale di lavoro AdEPP è quello rinnovato in pari data.